

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 58-6057

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, adottata con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 13-5132. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 13-5132, la Regione Piemonte ha adottato, ai sensi del d.lgs. n. 155/2010 e degli articoli 6 e 7 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, la proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA).

Il Piano in oggetto è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione della Variante di Piano e del Rapporto Ambientale.

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport e Sanità, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte.

La fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale della procedura di VAS, relativa alla proposta di Piano in oggetto è stata avviata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dall'allora Settore regionale Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali (attualmente denominato: Emissioni e rischi ambientali), con nota prot. n. 21125 del 2 luglio 2015.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, l'autorità procedente ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti della proposta di Piano in corso di elaborazione.

Successivamente, con nota prot. n. 14536 del 16 giugno 2017, il Settore Emissioni e rischi ambientali ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica e dal Piano di Monitoraggio, adottata con d.g.r. 5 giugno 2017, n. 13-5132. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e di avvio del procedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 23 dell'8 giugno 2017.

Con la medesima nota, di concerto con l'autorità competente, è stata anche avviata la fase di consultazione dei soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento.

I soggetti con competenza ambientale individuati per la fase di consultazione sono: Città Metropolitana di Torino, province piemontesi, ANCI Piemonte, ANPCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, Lega Autonomie Piemonte, le Regioni confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Inoltre, con nota prot. n. 14505 del 16 giugno 2017, è stata comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'avvio della fase di consultazione ed è stata inoltrata la richiesta di attivazione delle consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

Gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 8 giugno 2017, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 23..

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti con competenza ambientale, soggetti istituzionali, associazioni di categoria e pubblico: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Cuneo, Città metropolitana di Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) Piemonte e Valle d'Aosta, Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) Piemonte, Federazione Coldiretti Piemonte, Federazione Federforeste, Associazione R.ete. Imprese Italia – Piemonte, Consorzio Monviso Agroenergia, Associazione Assotermica, Società Asja Ambiente Italia, privato cittadino.

L'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di Piano in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Piano medesimo, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e valorizzare gli effetti positivi attesi. Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre opportune modifiche e integrazioni al Piano medesimo, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in particolare nei capitoli "Governance e processo di definizione dei Piani stralcio" e "Analisi e valutazioni".

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della d.g.r n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento

- quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, adottata con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 13-5132;
- di disporre che il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, in qualità di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, provveda alle opportune revisioni dello stesso, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
 - di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia data pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, adottata con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 13-5132. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), adottata con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 13-5132.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi).

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte. La responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale (di seguito RA).

Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PrQA), ai sensi della l.r. 43/2000, è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche. I comparti di intervento individuati dal PRQA oggetto di valutazione sono: trasporti, energia, agricoltura, industria.

Processo di VAS e partecipazione

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa vigente in materia di VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Il Settore regionale Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali (attualmente denominato Emissioni e rischi ambientali) della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 21125 del 2 luglio 2015, ha avviato la fase di specificazione della procedura di VAS sul documento tecnico approvato con d.g.r. 23 giugno 2015, n. 38-1624, al fine di raccogliere osservazioni e contributi per specificare i contenuti del RA e individuare il livello di dettaglio delle informazioni da fornire.

Inoltre, l'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte ha elaborato e diffuso on-line sulle proprie pagine web, nel periodo compreso tra l'11 maggio ed il 31 agosto 2015, un questionario a compilazione volontaria dedicato alla tematica "Qualità dell'Aria" rivolto alla cittadinanza e finalizzato alla raccolta di informazioni che sono state analizzate, valorizzate ed utilizzate per integrare la redazione dei contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. I risultati di tale consultazione, che ha raccolto le risposte di 1847 partecipanti all'indagine, sono stati elaborati in uno specifico *report* finale.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, l'autorità procedente ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti della proposta di Piano, in corso di elaborazione.

Successivamente, con nota prot. n. 14536 del 16 giugno 2017, il Settore Emissioni e rischi ambientali ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica e dal Piano di Monitoraggio, adottata con d.g.r. 5 giugno 2017, n. 13-5132. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e di avvio del procedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 23 dell' 8 giugno 2017.

Con la nota di cui sopra, di concerto con l'autorità competente, è stata anche avviata la fase di consultazione dei soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento.

I soggetti con competenza ambientale individuati per la fase di consultazione sono: Città Metropolitana di Torino, province piemontesi, ANCI Piemonte, ANPCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, Lega Autonomie Piemonte, le Regioni confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Inoltre, con nota prot. n. 14505 del 16 giugno 2017, è stata comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'avvio della fase di consultazione ed è stata inoltrata la richiesta di attivazione delle consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

Gli elaborati relativi alla proposta di Piano, sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 8 giugno 2017, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 23.

Per la redazione della presente relazione, sono pervenuti i contributi delle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Foreste e Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, e di ARPA Piemonte.

Durante la fase di partecipazione, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 19006 del 17 agosto 2017);
- Provincia di Cuneo (prot. n. 63650 del 16 agosto 2017);
- Città metropolitana di Torino (prot. n. 101652/LC5/AB del 29 agosto 2017);
- Regione Autonoma Valle d'Aosta (prot. n. 18978 del 4 agosto 2017);
- Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) Piemonte e Valle d'Aosta (prot. n. 146/EB/EB del 31 luglio 2017);
- Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) Piemonte (prot. n. 65 IA/pc del 31 luglio 2017);
- Federazione Coldiretti Piemonte (prot. n. 149/3/I/ER del 1 agosto 2017);
- Federazione Federforeste (nota del 18 ottobre 2017);
- Associazione R.ete. Imprese Italia – Piemonte (prot. n. 6 del 25 luglio 2017);
- Consorzio Monviso Agroenergia (prot. n. DP_471261 del 3 agosto 2017);

- Associazione Assotermica (nota del 3 agosto 2017);
- Società Asja Ambiente Italia (nota del 4 agosto 2017);
- Privato cittadino (nota del 27 giugno 2017).

Sintesi delle osservazioni pervenute nella fase di partecipazione

Come specificato nel precedente paragrafo “Processo di VAS e partecipazione”, durante la fase di partecipazione sono pervenute osservazioni da parte di soggetti con competenza ambientale, soggetti istituzionali, associazioni di categoria e privati cittadini.

Tali osservazioni sono di seguito descritte, in maniera sintetica, suddividendole in base ai principali elementi in esse contenuti.

- *Osservazioni ed indicazioni relative ai processi di governance*: viene rilevata la necessità di individuare precisamente le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’implementazione delle Misure individuate; si chiede di riportare i riferimenti sul protocollo operativo per la Pianura Padana; per quanto riguarda le misure per l’adeguamento degli allevamenti esistenti alle BAT, si chiede di introdurre tali obblighi in modo congiunto e coordinato con le altre Regioni del Bacino Padano in modo da non creare una penalizzazione del comparto agricolo piemontese.
- *Osservazioni ed indicazioni sui dati utilizzati per il Piano e sul RA*: viene evidenziata la necessità di integrare il RA con una valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi del precedente Piano e degli esiti del monitoraggio, al fine di capire come tali risultati abbiano indirizzato l’attuale proposta di PRQA; viene evidenziata la necessità di integrare il RA con una sintesi della valutazione effettuata sulle alternative di Piano in relazione alle scelte assunte; viene evidenziata la necessità di approfondire gli effetti delle strategie del PRQA sulla componente Paesaggio, in particolare in relazione all’attuazione delle Misure di potenziamento del sistema metropolitano e del Sistema ferroviario metropolitano; viene richiesto che per i fattori ambientali per i quali nella matrice di valutazione del par. 5.1 del RA, sono indicati effetti dall’esito incerto, vengano predisposte opportune elaborazioni di scenario che prendano in considerazione la migliore situazione possibile e quella più svantaggiosa; sono state rilevate imprecisioni circa i dati relativi all’ammontare del parco veicolare; viene richiesto di specificare gli andamenti individuati nei grafici sulle emissioni di Nox del settore trasporti (fig. 5.11, graf. 2) e del PM10 (fig. 5.11, graf. 4); si rileva che le stime della riduzione delle emissioni derivanti dai km risparmiati, perché effettuati in bicicletta, sembrano aver sottostimato le previsioni di aumento degli spostamenti in bicicletta derivanti dall’attuazione del BiciPlan; in generale, non appare chiaro come siano state calcolate le riduzioni di emissione e a quali porzioni di territorio si riferiscano; si ritengono sovrastimate le riduzioni derivanti dalla promozione del telelavoro; devono essere esplicitate le valutazioni effettuate per definire le proposte sulla diversificazione modale.
- *Osservazioni ed indicazioni circa l’individuazione di nuove norme o regolamenti*: si ritiene necessario provvedere ad azioni normative specifiche omogenee su tutto il territorio regionale per la valutazione del Bilancio Ambientale previsto per le Zone di Piano per la qualità dell’Aria, per la definizione dei limiti emissivi degli impianti di combustione, per il contenimento delle emissioni del settore agricolo e dell’allevamento di bestiame, per definite misure di limitazione per l’uso di motocicli, per la regolamentazione dell’utilizzo della biomassa per il condizionamento e per definire i criteri utilizzati per l’individuazione delle dimensioni degli agglomerati che devono obbligatoriamente dotarsi di un PUMS (Piano per la mobilità sostenibile), per la definizione di limiti stringenti per le emissioni di polveri da utilizzare nei bandi per l’incentivazione di FER per l’autoconsumo, nonché per definire le caratteristiche minime per le ZTL.
- *Osservazioni ed indicazioni relative a specifiche misure*: Misure AG.01 e AG.02 - viene chiesto di non limitare la promozione dell’uso di materiali organici non palabili ai soli materiali organici di origine aziendale; Misura AG.04 – viene richiesto di introdurre, tra le modalità di copertura delle strutture di stoccaggio dei reflui, anche la crosta naturale o la paglia; Misura AG.04 - viene proposto che la misura sia indirizzata esclusivamente ai soli allevamenti soggetti ad AIA,

introducendo, altresì la previsione di cui all'art. 2, comma 1 del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ovvero "ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili"; Misura AG.06 - viene chiesto che il divieto di bruciatura delle stoppie di riso sia applicabile solo a fronte di condizioni di reale emergenza e per un breve lasso di tempo possibile, prevedendo il periodo di riferimento tra il 15 dicembre ed il 1 marzo; Misura AG.07 – si ritiene necessario che, nella prossima programmazione della PAC, sia previsto lo stanziamento di un budget finalizzato a co- finanziare il rinnovo del parco macchine off-road; Misura EE06 – viene richiesto di minimizzare l'effetto depressivo della misura sulla filiera legno-energia, in particolare si chiede di rimuovere il divieto generalizzato di impiego di biomassa legnosa negli impianti termici civili sostituendolo con divieti modulati legati alla densità abitativa delle aree soggette a limitazione e incentivando l'utilizzo di impianti più efficienti e meno emissivi ; Misure EE.05 e EE.10 - viene richiesto che la micro-cogenerazione venga annoverata tra le misure atte a favorire la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti termici e quale soluzione alternativa alla realizzazione/estensione del teleriscaldamento; Misura EE.10 – si rileva la necessità di creare delle condizioni per uno sviluppo del mercato dei Sistemi ibridi (pompa di calore e caldaia a condensazione); Misure del comparto trasporti - si ritiene necessario assicurare una graduale e concordata implementazione delle misure di limitazione della mobilità al fine di mitigare l'impatto negativo sulle imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi e dei trasporti, privilegiando invece gli interventi diretti ad incentivare comportamenti virtuosi ed ambientalmente compatibili; Misura TR.11 si ritiene che, la ripartizione dei finanziamenti anche secondo "criteri di premialità ambientali", potrebbe favorire il trasporto urbano a svantaggio del trasporto pubblico extra-urbano; Misure TR.13 - si sottolinea che l'abolizione dell'IPT può essere considerata una misura a favore dell'acquisto di nuovi veicoli ma non garantisce la loro dismissione, inoltre si chiede di stimare quale impatto economico sul bilancio provinciale possa avere questo tipo di Misura; Misura TR.13 – si sottolinea che la città metropolitana di Torino ha già previsto la quota massima dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, dunque non è possibile implementare tale misura; Misura TR.1 – si sottolinea che dovrebbe essere data priorità di sostituzione dei mezzi in servizio nelle aree individuate come soggette a superamento dei valori limite di biossido di azoto, cioè la conurbazione torinese e la provincia di Novara.

- *Osservazioni ed indicazioni sul monitoraggio*: si ritiene opportuno che, nel monitoraggio, siano compresi anche i principali indicatori di contesto relativi alle componenti riportate nel capitolo 1 del RA, anche a fronte del carattere strutturale di talune azioni del PRQA; si ritiene necessario che siano utilizzati indicatori comuni; si rileva la necessità di fornire maggiori indicazioni sui sistemi di misura utilizzati.

Analisi e valutazioni

Le osservazioni che seguono, formulate sulla base della documentazione pervenuta e delle considerazioni emerse dal confronto interno all'Organo tecnico regionale, sono orientate ad evidenziare possibili effetti ambientali negativi conseguenti all'attuazione del Piano, proposte di revisione e integrazione riguardanti i contenuti del Piano, nonché potenziali effetti positivi derivanti dallo sviluppo di possibili sinergie con altre pianificazioni regionali. Particolare attenzione è, inoltre, riservata alla definizione dei Piani Stralcio, che specificheranno, per i diversi ambiti di intervento (trasporti, agricoltura, energia ed industria), le azioni individuate dal PRQA e le relative modalità attuative.

Le osservazioni fornite nei successivi paragrafi comprendono alcune richieste riguardanti specifici contenuti del Rapporto ambientale (di seguito RA). A tal proposito si specifica che, ove ritenuto opportuno, gli approfondimenti richiesti potranno essere sviluppati sottoforma di documento di aggiornamento al RA oppure all'interno della dichiarazione di sintesi.

Governance e processo di definizione dei Piani stralcio

Atteso il carattere di Piano Direttore proprio del PRQA, capace di condizionare anche pesantemente altre politiche regionali, quali quella energetica, agricola e forestale, nonché dei trasporti, sarebbe auspicabile l'implementazione di un modello di governance interna all'Ente, volto a garantire il confronto tecnico con le altre Strutture regionali secondo uno schema più continuativo e regolamentato di quanto non sia accaduto nella fase di predisposizione della proposta di Piano. Tale indicazione assume ancor più rilievo ove messa in rapporto con la futura predisposizione di cinque Piani Stralcio che, considerata la sovrapposizione tematica con altre competenze settoriali, correrà seriamente il rischio di entrare in conflitto con le rispettive diverse pianificazioni di settore.

Inoltre, gli obiettivi generali del PRQA (rientrare, nel più breve tempo possibile, nei valori limite per gli inquinanti e preservare la qualità dell'aria nelle zone e nell'agglomerato in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori limite) implicano la necessità di agire in particolare sulle aree urbanizzate, ma senza perdere di vista le criticità evidenziate nelle zone di pianura e collina per quanto concerne i superamenti, e inducono a segnalare l'importanza che venga strutturato un percorso per il coordinamento fra le politiche regionali e di queste con le politiche locali. Un possibile modello di riferimento è quello proposto dal Piano Regionale per la Mobilità ed i Trasporti (PRMT), in fase di approvazione definitiva, che per la sua attuazione prevede di ricorrere alla *governance* (orizzontale o verticale), in modo da raggiungere il massimo risultato ed efficacia nel perseguimento dei risultati attesi. Tale modello prevede un sistema di coordinamento interistituzionale e di cooperazione fra le strutture regionali, mediante la costituzione di strutture funzionali che prevedono il coinvolgimento di Assessori e Direttori, con l'obiettivo di sviluppare in modo coordinato plurimi progetti o iniziative, rafforzare e migliorare l'azione amministrativa, utilizzare congiuntamente risorse, personale e conoscenza.

A tal proposito si suggerisce di proseguire ed incrementare, nell'ambito della definizione dei Piani stralcio, le azioni di *governance* e di cooperazione intersettoriale finalizzate a rendere efficaci la sinergia e la trasversalità delle misure e delle linee d'azione del PRQA rispetto alla sfera attuativa di altri strumenti di pianificazione regionale. In quest'ottica, si ritiene ad esempio opportuno che siano prese in considerazione anche le azioni nel settore qualità dell'aria estese all'ambito sovra-regionale (Regioni del bacino padano).

Il Capitolo 3 "Il percorso di piano e la pianificazione settoriale" descrive i documenti programmatori (approvati od in fase di predisposizione) che sono predisposti da altri settori e che agiscono sugli ambiti di intervento del PRQA; in tale capitolo potrebbe essere sviluppato in modo più approfondito il percorso del PRQA verso i piani stralcio di cui alla l.r.43/2000, i loro contenuti e la relazione con la pianificazione di altri settori o di altri livelli di governo che spesso si configurano quali soggetti attuatori.

Si suggerisce, quindi, di implementare il PRQA con norme o indicazioni per la redazione dei piani stralcio e, in particolare, prevedere che il piano stralcio in materia di mobilità delle persone e delle merci sviluppi modalità attuative delle Misure proposte dal PRQA coerenti con i risultati attesi dal Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e seguendo le indicazioni specifiche che lo stesso fornisce ai propri Piani di settore (PRMT- Paragrafo 4.1.2).

Delineare il percorso del PRQA verso i piani stralcio contribuirebbe, inoltre, a chiarire maggiormente gli aspetti operativi legati al processo di "retroazione" trattato nel paragrafo 10.4.

Valutazione di Incidenza

Gli obiettivi di sostenibilità generale e gli obiettivi ambientali specifici del PRQA sono in linea di massima coerenti con le finalità di istituzione della Rete ecologica regionale, come definita dall'art. 2 della l.r. 19/2009 e s.m.i., in particolare, non si riscontrano elementi di criticità con le finalità istitutive delle Aree naturali protette e con gli obiettivi di conservazione delle aree costituenti la Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria).

Nel capitolo 3.2.2 del RA ("La coerenza esterna orizzontale. Il PRQA a confronto con la pianificazione regionale"), nella sezione "Ambiente e territorio" della tabella 3.3, sono riepilogati i piani e programmi da valutare nell'analisi di coerenza esterna, tra i quali sono citati i Piani di

gestione dei siti Natura 2000, ma, nel documento, tale analisi non viene sviluppata. Non viene, inoltre, riportato alcun accenno alla coerenza con la pianificazione delle Aree naturali protette.

Per quanto riguarda le misure e le azioni previste nel PRQA, l'unico obiettivo che potrebbe potenzialmente interferire sulle aree della Rete ecologica regionale è, relativamente al comparto "Energia", la generica previsione di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella scheda descrittiva della misura denominata EE07 (Promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili che non prevedano il ricorso a processi di combustione) si mette in relazione la necessità di ridurre l'uso della biomassa a fini termici con il ricorso, tra le altre, alle fonti eoliche ed idroelettriche. La realizzazione di impianti eolici o idroelettrici in contesti a forte valenza naturalistica potrebbe generare impatti irreversibili sugli habitat naturali e sulle specie.

Peraltro, l'attuale livello di pianificazione del PRQA, non consente un'analisi più dettagliata delle problematiche connesse, anche in relazione alle caratteristiche del territorio piemontese, connotato da contesti a biodiversità elevata, ma disomogenea.

La scheda descrittiva EE07 riporta, inoltre, che la necessità di ricorrere a fonti alternative alle biomasse "(...) comporterà l'assunzione di scelte volte a ridurre o eliminare i vincoli ostativi o procedurali/amministrativi che allo stato attuale costituiscono un ostacolo allo sviluppo di talune fonti come, a titolo esemplificativo quelle sopra menzionate (...)". Si ricorda, a tale proposito, che alcune aree o contesti territoriali sono, comunque, da definirsi "inidonei" alla realizzazione di alcune tipologie di impianti di produzione energetica, ai sensi del DM del 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Si osserva, inoltre, che i criteri ambientali di progettazione, volti al superamento degli impatti (tabella sezione 5.5. del RA), sono generici e non trovano coerenza con altri strumenti di pianificazione regionale (Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Forestale Regionale) o normative settoriali (Piani e misure di conservazione delle Aree protette e della Rete Natura 2000). A ciò si aggiunge la mancanza di connessione tra tali indirizzi di mitigazione ed il capitolo dedicato alla valutazione d'incidenza.

Nella predisposizione ed approvazione dei successivi Piani Stralcio riguardanti il comparto "Energia", nei quali si definiranno nel dettaglio sia le scelte tra le varie alternative possibili che le modalità attuative per l'implementazione delle misure, dovrà essere effettuata l'analisi di compatibilità delle misure proposte con la conservazione della biodiversità.

Ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 (Valutazione d'incidenza di piani e programmi), dovranno essere approfonditi gli impatti e le interferenze dirette e indirette con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat che hanno motivato la definizione delle aree della Rete Natura 2000, prevedendo, inoltre, di sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza tutti gli interventi suscettibili di interferire con i suddetti siti, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 (Valutazione d'incidenza di interventi, attività e progetti).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009 e viste le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, si ritiene che la proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria sia compatibile con le esigenze di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte e si esprime giudizio positivo di Valutazione di Incidenza condizionato all'ottemperanza delle condizioni sopra espresse.

Risorse idriche

Gli indicatori di stato relativi alla componente "Acqua", indicati nella tabella a pagina 9 del RA, sono stati rivisti in base al d.lgs. 152/2006, e sono quindi da sostituire con le voci: "Corsi d'acqua e laghi: Stato Ecologico e Stato Chimico con i rispettivi indicatori".

Relativamente al cap. 2.2.1 "Azioni suddivise per settori" del RA, nella tabella 2.3 "Obiettivi specifici", per il settore di interesse "Agricoltura" sono previste azioni e misure incentrate sul particolato, sulle emissioni di ammoniaca, sul sostegno all'apporto di matrici organiche e sulla limitazione della combustione dei residui colturali in campo. Occorre considerare che, recentemente, è in espansione la tecnica della coltivazione biologica e, in misura minore, biodinamica, sostenute anche da una forte richiesta di mercato.

Tali tecniche adottano pratiche gestionali che non risultano rispettose dell'ambiente relativamente alla qualità delle acque e dell'aria. In particolare, si reputa necessario prevedere un'azione volta alla riduzione delle emissioni di composti metanici e di composti solforati. Tali composti si generano, ad esempio, in seguito all'interramento delle paglie in periodi non opportuni, alla sommersione per periodi eccessivamente prolungati, all'adozione di pratiche di fertilizzazione organica.

Con la richiesta di prevedere tale ulteriore azione non si intende porre vincoli alle suddette tecniche, ma promuovere la messa a punto di tempi e modalità sostenibili per l'ambiente, in particolare per l'aria, ma contemporaneamente volti anche a tutelare la qualità delle acque e dei suoli.

Qualora sia accolta tale richiesta, si richiede che rispetto alla nuova azione, sia verificata la coerenza interna del PRQA (tabella 3.1 del RA) e la coerenza esterna (tabella 3.2 del RA), che siano integrati i contenuti del capitolo 4.2.4 del RA "Agricoltura" e che sia valutata la possibilità di integrare l'elenco degli inquinanti da monitorare (indicatori di stato per il monitoraggio) con il metano. A questo proposito si fa presente che l'Università di Torino partecipa ad un progetto ministeriale che, tra l'altro, prevede la misurazione anche di questo composto.

Si riscontra, infine, che l'analisi emissiva delle fonti di pressione (capitolo 4.1 del RA) non comprende, forse per assenza di dati, un riferimento al metano; si evidenzia come, tale inquinate, almeno nelle risaie, venga emesso durante le fasi di sommersione in presenza di forti concentrazioni di sovesci o comunque di materiale organico.

Rifiuti

In riferimento alle misure di mitigazione riportate nel RA (tabella a pag. 175), relativamente agli interventi "Rinnovo veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale", "Promozione della Mobilità elettrica e del car sharing", "Sostituzione edilizia degli edifici", si evidenzia che i veicoli fuori uso, le batterie e i rifiuti da costruzione e demolizione - citati in tabella - rientrano tra le filiere dei rifiuti approfondite nel capitolo 7 del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali (PRRS), adottato con d.g.r. n. 36-5177 del 12 giugno 2017 e attualmente in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Il PRRS individua, nei capitoli dedicati ai succitati rifiuti, obiettivi e azioni specifiche al fine di ottimizzarne la gestione, riducendone la produzione e favorendone una corretta gestione nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti. Nell'individuare le misure di mitigazione, sarà quindi necessario tenere in considerazione quanto previsto dal PRRS.

Inoltre, nelle successive fasi di pianificazione, relativamente ai Piani Stralcio del PRQA riferiti al tema Trasporti e al tema Energia, sarà opportuno un coordinamento con l'attuazione delle azioni di pianificazione sopra evidenziate previste dal Piano regionale dei rifiuti speciali.

Paesaggio e territorio

Per quanto concerne la verifica di coerenza esterna con gli obiettivi del Ppr e del Ptr presi in considerazione nella tabella 3.5 del RA (pag. 118), si osserva quanto segue:

- viste le criticità da ricondurre essenzialmente al tema dell'utilizzo di biomasse solide, rispetto al quale è evidenziata l'incoerenza tra gli obiettivi di abbattimento dei livelli dei vari inquinanti considerati dal PRQA (correlati in particolare alle azioni "Promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili che non prevedano il ricorso a processi di combustione", e "Regolamentazione dell'utilizzo delle biomasse per climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria") e gli obiettivi del Ptr 2.4.2 "Promozione del patrimonio forestale in termini produttivo-energetici", 2.5.1 "Contenimento del consumo energetico e promozione delle fonti energetiche rinnovabili" e 2.5.2 "Utilizzo selettivo delle fonti di energia rinnovabile presenti sul territorio con riferimento allo specifico contesto territoriale", sarà necessario modulare le criticità in fase di predisposizione degli strumenti attuativi del PRQA e identificare in tale fase eventuali misure di mitigazione;
- sarebbe stato opportuno prendere in considerazione anche gli obiettivi del Ppr 2.5.1 "Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi" e 2.5.2 "Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili

negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale”, la cui coerenza si ritiene debba essere più puntualmente verificata nell’ambito dei Piani stralcio del comparto Energia, ai quali si fa rinvio anche per l’eventuale valutazione degli effetti e l’individuazione di specifiche misure di mitigazione/compensazione.

Sviluppo sostenibile

Si ritiene che il PRQA e il RA, pur contenendo riferimenti al concetto di sviluppo sostenibile, avrebbero potuto integrare maggiormente nei propri contenuti il riferimento alla “Strategia di Sviluppo Sostenibile” che a livello nazionale e regionale si dovrà strutturare e attuare secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata in occasione del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 (17 obiettivi e 169 target).

Si ritiene, infatti, che le strategie e le Misure presentate nell’ambito del PRQA debbano costituire uno degli assi di tale Strategia. A livello nazionale è già in corso la redazione di tale documento, che è stato presentato lo scorso luglio nell’ambito dell’High-Level Political Forum sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nella sua versione più avanzata. Tale documento, che ha ottenuto, in data 3 agosto 2017, il parere positivo della Conferenza Stato Regioni, è stato presentato al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 ed è in attesa di approvazione da parte del CIPE. Entro 12 mesi dall’approvazione definitiva da parte del CIPE della Strategia Nazionale, le Regioni dovranno elaborare la propria versione di scala regionale che, così come indicato nei documenti ONU e nazionali, non potrà che esprimersi anche con obiettivi relativi al miglioramento della qualità dell’aria.

È quindi importante che il PRQA si caratterizzi in modo esplicito come strumento che contribuisce allo sviluppo sostenibile; a tal fine si chiede:

- l’inserimento del riferimento alla Strategia nelle premesse di indirizzo strategico del Piano e l’introduzione dei documenti di Strategia di sviluppo sostenibile¹ nei riferimenti del PRQA;
- la verifica della validità degli obiettivi di sostenibilità generali del PRQA (cap.7 del PRQA) in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile che interessano la qualità dell’aria (es. obiettivi 3.9, 11.6, ecc.).

Si ritiene, infine, opportuno che, nella redazione dei Piani Stralcio, si valuti la sostenibilità del PRQA anche dal punto di vista economico e sociale in relazione alle Misure individuate e alle loro ricadute concrete. Tali approfondimenti sono previsti anche dai criteri di selezione delle Misure di cui all’Appendice IV del d.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa".

Cambiamenti climatici

Poiché le condizioni meteo-climatiche giocano un ruolo fondamentale nei processi di dispersione, trasformazione e deposizione degli inquinanti atmosferici, si ritiene di fondamentale importanza che nel PRQA siano tenuti in debita considerazione i cambiamenti climatici, in una duplice ottica:

- come l’emissione di gas serra possa concorrere all’accelerazione dei processi che inducono i cambiamenti climatici;
- come le mutate condizioni climatiche possono influenzare negativamente la qualità dell’aria a parità di emissioni.

La relazione tra cambiamento climatico e qualità dell’aria è molto complessa: le interazioni in atmosfera fra i diversi inquinanti, fra gli inquinanti e i gas serra, fra gli inquinanti e le variabili meteorologiche alterate dal cambiamento climatico, così come le interazioni con gli ecosistemi terrestri e la chimica stessa delle trasformazioni degli inquinanti in atmosfera in funzione del regime climatico, sono oggetto del dibattito scientifico più attuale.

¹ Risoluzione Onu A/RES/70/1 del 25 settembre 2015; Risoluzione del Parlamento Europeo “Azione dell’UE a favore della sostenibilità” P8_TA-PROV(2017)0315; Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con Delibera CIPE del 2 agosto 2002 e in fase di riapprovazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

I meccanismi fisico-chimici che descrivono l'influenza reciproca tra cambiamento climatico e qualità dell'aria non sono completamente noti, come non lo sono le interazioni e le sinergie tra questi diversi processi. Anche la modellistica, che viene utilizzata per la produzione degli scenari futuri e degli impatti sulla qualità dell'aria, non è in grado di rappresentarli sempre adeguatamente.

È tuttavia noto il rapporto di dipendenza intercorrente tra la persistenza in atmosfera degli inquinanti atmosferici e le condizioni meteorologiche; analogamente, sono note le reazioni fotochimiche tra inquinanti, quali ad esempio Ossido di Azoto e Composti Organici Volatili, che producono come inquinante secondario l'Ozono, la cui alta concentrazione è associata ad elevati volumi di traffico durante periodi di intensa radiazione solare e scarse turbolenze.

La necessità di individuare delle sinergie tra le politiche di miglioramento della qualità dell'aria e di mitigazione dei gas serra, a sostegno di queste ultime, ha portato anche l'IPCC (Panel Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, www.ipcc.ch), nel suo V Rapporto, pubblicato a fine 2013, ad affrontare per la prima volta questa tematica, approfondimenti in merito possono essere consultati alla pagina web:

["http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2017/it/clima/impatti/qualita-aria"](http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2017/it/clima/impatti/qualita-aria)

Il legame tra qualità dell'aria e cambiamento climatico e l'importanza di caratterizzare il PRQA anche come strumento utile a contrastare tale fenomeno è evidenziato dallo stesso d.lgs. 155/2010 che, all'Appendice IV dedicata ai "Piani di Qualità dell'Aria e scenari", nel fornire indicazioni per l'elaborazione di tali documenti, indica che devono essere seguiti una serie di obiettivi e principi tra cui la "razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra" (punto c). Inoltre, nei criteri di selezione delle Misure più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti, sempre lo stesso documento indica di valutare, tra le altre variabili, anche l'efficacia di queste azioni nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Il PRQA, nel valutare gli scenari emissivi tendenziali, però, sceglie di mantenere invariate le configurazioni meteorologiche e dispersive, non integrando in tali valutazioni gli scenari relativi agli effetti del cambiamento climatico. Se tale scelta è condivisibile, soprattutto in relazione a quanto sopra evidenziato in termini di incertezza della modellistica utile, è comunque importante che su tale tema si prevedano successivi approfondimenti, al fine di integrare le valutazioni già effettuate nel Piano con quelle relative alle tendenze sul cambiamento climatico ed ai relativi effetti sulla qualità dell'aria.

Si sottolinea inoltre che:

- la Regione ha già esplicitato la relazione tra qualità dell'aria e cambiamento climatico nell'ambito del documento di impegni, approvato con d.g.r. n. 59-2493 del 23 novembre 2015, con il quale ha aderito al Protocollo d'intesa per raccogliere l'impegno dei governi sub-nazionali nella riduzione delle emissioni globali "UNDER 2 MOU" Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding;
- in relazione al quadro normativo, sono stati approvati sia a scala europea sia nazionale i documenti di Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico (EAS approvata dalla Commissione il 16 aprile 2016; SNACC approvata dal Ministero Ambiente con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015) e, ad oggi, è in corso di consultazione il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- con d.g.r. n. 24-5295 del 3 luglio 2017, la Regione Piemonte ha avviato le attività per predisporre e attuare la Strategia Regionale per i Cambiamenti Climatici.

Nello specifico si propongono alcuni approfondimenti:

- l'inserimento, nel PRQA, di una sezione dedicata a "Cambiamento Climatico e Qualità dell'Aria", anche con riferimento ai dati di conoscenza della situazione emissiva di gas climalteranti acquisiti attraverso lo strumento IREA (es. nel quadro conoscitivo del Piano);
- l'inserimento, nei riferimenti normativi del PRQA, della Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico, della Strategia Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico e del Protocollo Under2Mou;

- la valutazione della coerenza esterna del PRQA con gli impegni regionali di Under2Mou;
- la valutazione degli effetti ambientali delle Misure anche in relazione al Cambiamento Climatico;
- la valutazione dell'efficacia delle Misure proposte dal PRQA, in funzione del contributo che queste possono dare nel contrasto al fenomeno del cambiamento climatico (indicatori di prestazione), ad es. verificare il contributo delle Misure in relazione alle emissioni di CO2 e CO2 eq., ecc.;
- integrare l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera IREA, ad ogni suo aggiornamento, con informazioni relative ai gas climalteranti, anche ai fini della valutazione degli effetti sul cambiamento climatico.

Sulla base di quanto sopra esposto, al fine di indagare maggiormente la relazione tra cambiamenti climatici e qualità dell'aria, dovranno essere avviate opportune collaborazioni tra le strutture regionali interessate in vista sia della predisposizione e attuazione della citata Strategia regionale per i Cambiamenti Climatici sia degli approfondimenti che si concretizzeranno nei Piani Stralcio sulla qualità dell'aria.

Sistema del verde

Si propone che il PRQA evidenzi maggiormente il valore del sistema del verde in relazione alle Misure definite dal Piano (con particolare riferimento all'area metropolitana torinese e alle altre aree urbane), mediante, non solo la previsione di piantumare alberi isolati, ma anche di strutturare, attraverso processi di pianificazione di area vasta e progettazione di infrastrutture verdi, un vero e proprio "sistema" in grado di fornire una serie di servizi ecosistemici tra cui quelli utili al miglioramento della qualità dell'aria (as esempio: rimozione di PM10).

La vegetazione può giocare infatti un ruolo significativo nella riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici. In particolare, in numerose aree urbane del mondo, è stato riconosciuto che l'assorbimento di inquinanti gassosi e l'adsorbimento di quelli particolati da parte degli alberi urbani può rappresentare una componente importante nelle strategie di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Di particolare importanza per le aree urbane, su tale tema, è la legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che ha la finalità, attraverso la valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo, di perseguire diversi obiettivi, fra i quali quelli del protocollo di Kyoto, delle politiche di riduzione delle emissioni e del miglioramento della qualità dell'aria. L'articolo 6 della suddetta legge, nello specifico, stabilisce che le amministrazioni locali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, devono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani e di "cinture verdi" intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, oltreché adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore estiva". Esistono, inoltre, casi in cui la vegetazione può essere in grado di rilevare la presenza di inquinanti in aree prive di stazioni di rilevamento della qualità dell'aria.

Al tal proposito, si propone che il PRQA evidenzi maggiormente il valore di tale comparto attraverso i seguenti approfondimenti:

- introduzione nei riferimenti normativi del PRQA della legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- approfondimento sulle relazioni utili e significative tra sviluppo del verde e qualità dell'aria;
- rimodulazione della Misura "Attività forestali compensative urbane", ad esempio individuando la tipologia di interventi suggeriti (tra cui anche il sostegno a Protocolli sul verde urbano) o il riferimento a programmi già attivi per la sua implementazione (Progetto rete ecologica regionale, Corona Verde, ecc.) e utilizzando indicatori per valutare i progressi di tali misure che, oltre a verificare il numero di piante messe a dimora, verifichino i metri quadri di incremento di verde.

Green Economy

Nell'ambito delle azioni e delle politiche promosse dal PRQA, si ritiene debba essere dato maggiore valore al tema degli "acquisti verdi" o "Green Public Procurement (GPP)" e ai sistemi di eco-gestione e audit ambientale, sottolineando il possibile contributo che, la diffusione di questi strumenti, può fornire al miglioramento della qualità dell'aria. A tal proposito si propone che il PRQA valuti l'inserimento nelle Misure, ove opportuno, di specifici riferimenti al sistema del GPP e all'utilizzo dei CAM nonché di adesione ai sistemi di certificazione ambientale. Un esempio, tra i tanti, possono essere le Misure dedicate alla riqualificazione energetica degli edifici.

L'evoluzione green degli appalti pubblici rappresenta un efficace strumento di politica industriale con cui perseguire obiettivi di miglioramento ambientale, inclusi obiettivi più specifici legati alla qualità dell'aria; in merito si segnalano:

- il "Piano d'Azione Nazionale (PAN) per la sostenibilità degli Acquisti della Pubblica Amministrazione" (DM 11 aprile 2008, aggiornato con la revisione del 2013)²;
- il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, successivamente modificato dal d.lgs. 56/2017), che ha recepito buona parte delle indicazioni contenute dal PAN per il GPP, le quali hanno, quindi, ottenuto obbligatorietà di applicazione³;
- il progetto europeo Prepair (Po Regions Engaged to Policies of Air), che prevede misure destinate proprio alla diffusione del GPP, al quale viene quindi implicitamente riconosciuto un importante ruolo dal punto di vista di contribuire, anche se indirettamente, al miglioramento della qualità dell'aria.

Per quanto riguarda le Certificazioni ambientali, si segnalano in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 69 del d.lgs. 50/2016, che riconosce il sistema delle "etichettature", ovvero le certificazioni ambientali⁴;
- l'art. 87 del d.lgs. 50/2016, relativamente alle certificazioni di qualità, che riconosce tra gli altri il sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi purchè siano conformi all'art. 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- l'art. 60 del d.lgs. 56/2017 che inserisce, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta, il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) quando questo copra più del 30% del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto;
- l'art. 61 del d.lgs. 56/2017 che definisce e norma l'utilizzo dei "costi del ciclo di vita", in relazione alle procedure LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Cost)⁵.

Per quanto riguarda le Oil free zone ("aree libere dal petrolio"), si richiede che il Piano valuti la possibilità di individuare Misure utili a sostenere la pianificazione e programmazione di tali aree sul territorio regionale, anche attraverso il sostegno ad azioni pilota quali quelle intraprese nell'ambito del Programma delle Aree Interne (cfr. area pilota Valle Ossola la cui Strategia mira all'evoluzione del territorio verso un modello di green community).

Le "aree libere dal petrolio" rappresentano, in questo momento, un'interessante opportunità di programmazione mirata al progressivo abbandono dei combustibili fossili, il cui uso rappresenta un'importante fonte di inquinamento dell'aria, a favore di fonti di energia rinnovabile; esse rientrano tra i meccanismi e strumenti utili per indirizzare verso la sostenibilità e, nello stesso

² Il PAN indica le linee d'azione destinate a migliorare la sostenibilità ambientale dei consumi e delle spese delle pubbliche amministrazioni.

³ Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 56/2017, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con Decreti Ministeriali vanno applicati sempre e per l'intero valore dell'importo a base d'asta delle gare.

⁴ Le certificazioni ambientali sono riconosciute come strumento idoneo da inserire nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, e utilizzate come mezzo di prova per la verifica del soddisfacimento di determinate caratteristiche.

⁵ Le procedure LCA e LCC, standardizzate a livello internazionale rispettivamente dalle norme ISO 14040, ISO14044 e dalle ISO15686, sono strumenti utili da incentivare affinché le valutazioni di carattere ambientale non siano solo associate ad un singolo prodotto, ma tengano conto dell'intero ciclo di vita e siano inserite anche per la valutazione di progettazioni strategiche di più ampio respiro.

tempo, rendere remunerativo lo sviluppo locale. L'art. 71 della legge n. 221/2015⁶ prevede che la creazione di tali aree sia promossa dai Comuni interessati tramite le Unioni di Comuni di riferimento e che le modalità di organizzazione siano rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo, è prevista per le Regioni la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

Agricoltura

Il PRQA, nell'allegato A "Misure Proposte", individua specifiche azioni rivolte al comparto Agricoltura per le quali si propongono alcune modifiche finalizzate a garantire una maggiore sostenibilità ambientale e/o una maggiore coerenza con le politiche agricole in corso di attuazione. Di seguito, vengono elencate le osservazioni e/o le proposte di modifica per le singole schede di Misura:

Misura AG04 - Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto ~~zootecnico~~ agricolo

Paragrafo "Descrizione"

Il comparto ~~zootecnico~~ agricolo risulta essere responsabile di una quota rilevante di emissioni ammoniacali (sia in fase di allevamento degli animali, che in fase di trattamento, stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici e dei digestati). (...)

La misura proposta prevede l'obbligo dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT) (sia in fase di allevamento degli animali, che in fase di trattamento, stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici e dei digestati) ~~nelle varie fasi dell'allevamento~~, ed in particolare prevede interventi obbligatori di riqualificazione degli allevamenti esistenti. Gli ~~allevamenti~~ impianti coinvolti dalla presente misura saranno quelli a maggior impatto emissivo, ~~come identificati dalla normativa regionale e/o nazionale~~ le cui caratteristiche saranno definite con successivo piano stralcio.

Gli obblighi riguarderanno:

(...);

- l'utilizzo di coperture, sia fisse che mobili, sulle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici e dei digestati;

- l'incorporazione dei reflui zootecnici e dei digestati contestualmente o immediatamente dopo lo spandimento in campo, con l'utilizzo di mezzi e sistemi idonei.

Paragrafo "Dati necessari alla valutazione dell'impatto"

Caratteristiche tecniche/tecnologiche degli interventi e relativi effetti in termini di riduzione delle emissioni di NH₃ in atmosfera. ~~Dati da prevedere in fase di revisione della documentazione da utilizzare in fase autorizzativa.~~

Paragrafo "Calendarizzazione"

Si prevede un atto regionale che imponga, a partire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento degli ~~allevamenti~~ impianti esistenti e la conformità dei nuovi.

Paragrafo "Indicatore per il monitoraggio dei progressi"

Numero di adeguamenti ~~autorizzati~~ realizzati (stabulazione/allontanamento liquami, trattamento ~~reflui~~, stoccaggio ~~reflui~~, ~~attrezzature per lo~~ spandimento reflui zootecnici e digestati).

Misura AG06 - Limitazione della combustione dei residui colturali del riso in campo

Paragrafo "Descrizione"

~~Ai sensi dell'art.182, comma 6 bis, del T.U. ambientale è consentita~~ La pratica della combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali ~~in piccoli cumuli di quantità non superiori a tre metri steri per ettaro. Detta combustione~~ genera un'elevata quantità di polveri sottili e, pur permettendo di ridurre il volume di una biomassa difficilmente utilizzabile

⁶ La legge n. 221/2015 prevede misure volte a dare operatività sul territorio ai temi della green economy (es. pagamento dei servizi ecosistemici, green community,...).

altrimenti, limita anche l'apporto di carbonio ai terreni, diversamente da altre tipologie di gestione dei residui (~~es. biotriturazione~~).

In ambito agricolo ha rilevanza soprattutto la combustione dei residui colturali dei cereali.

Nel periodo dal --- al --- in cui, per motivi meteorologici (inversione termica), le polveri emesse influiscono pesantemente sui superamenti della media giornaliera di PM10, la combustione riguarda principalmente i residui colturali del riso. (...)

La misura proposta prevede il divieto di abbruciamento delle paglie e delle stoppie ~~di tutti i cereali~~ **del riso** nel periodo **dal --- al ---** in cui, per motivi meteorologici (~~inversione termica~~), ~~le polveri emesse influiscono pesantemente sui superamenti della media giornaliera di PM10~~, senza deroghe se non quelle connesse ad emergenze di carattere fitosanitario.

Paragrafo "Calendarizzazione"

Si prevede un atto regionale che imponga, ~~partire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento degli allevamenti esistenti e la conformità dei nuovi~~ **il divieto di combustione dei residui colturali del riso nel periodo dal --- al ---**.

Paragrafo "Direzioni regionali interessate dall'attuazione della misura"

Si chiede di aggiungere la Direzione Regionale Agricoltura.

Misura AG07 - Rinnovo parco mezzi Off Road

Si osserva che il titolo della Misura fa riferimento ad azioni di rinnovo del parco mezzi che viene, però, tradotto nella misura stessa in un mero divieto di circolazione dei mezzi, non essendo previste misure di incentivazione economica per il rinnovo del parco mezzi off-road.

La misura, così come descritta, risulta di difficile attuazione, sia perché non è chiarito quale sia il territorio regionale interessato, sia perché è difficile individuare, dai dati in possesso, quali siano i mezzi coinvolti (calcolo del monte ore di utilizzo di ogni singolo mezzo nel periodo di divieto). Infatti, i dati disponibili per l'attuazione della Misura, desunti dalle banche dati regionali dell'UMA (Utenti Motori Agricoli), sono relativi ai mezzi agricoli in dotazione alla singola azienda agricola, ai relativi anni di immatricolazione e al quantitativo complessivo di carburante agricolo che l'azienda utilizza annualmente, ma tali informazioni non possono essere usate per desumere l'effettivo monte ore e periodo di utilizzo del singolo mezzo.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'attività selvicolturale, essa è già soggetta ad una stagionalità (legata al ciclo vegetativo delle latifoglie) regolamentata da provvedimenti regionali e localmente ulteriormente limitata dalle esigenze di conservazione della biodiversità (il cosiddetto "silenzio selvicolturale" indicato nelle norme di gestione delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000), conseguentemente, si ritiene che ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi sarebbero inconciliabili con le esigenze di lavoro,

La Misura, inoltre, è caratterizzata da un rapporto elevato costi/benefici che non risulta allineato alle emissioni prodotte dai mezzi agricoli sul complesso delle emissioni di tutti i veicoli, come si evince chiaramente dalla figura 5.11 di pag. 57 e dalla tabella 6.3. di pag. 139 del documento di Piano.

Per tali motivazioni, tenendo conto delle alte percentuali di abbattimento delle emissioni in atmosfera conseguite dal comparto agricolo grazie all'attuazione delle altre misure (vedi tabella 6.3. di pag. 139 del Piano), si chiede lo stralcio della scheda AG07.

Si evidenzia, inoltre, che, attraverso le misure del Programma di Sviluppo Rurale, sono previsti finanziamenti a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, anche al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi agricoli (misure 4.1.1 e 6.1.1 del PSR 2014-2020).

Si chiede, inoltre, una modifica del testo del paragrafo 5.5.1.4. *Il comparto Agricoltura* del PRQA, per le parti di seguito evidenziate:

"Le emissioni di ammoniaca (NH3) da parte delle colture agricole del comparto agricolo, legate all'utilizzo di fertilizzanti nei terreni arabili, risultano distribuite in quattro aree del territorio regionale: (...).

Dal punto di vista quantitativo, le emissioni di ammoniaca sono ascrivibili per massima parte al comparto zootecnico (Figura 5.23) e, in particolare, ai composti organici contenuti nelle deiezioni animali (Figura 5.24), particolarmente abbondanti negli allevamenti, ~~di maiali, bovini, polli e altri avicoli zootecnici~~ **e nei digestati degli impianti a biogas**, diffusi soprattutto nell'area sud-occidentale del Piemonte, ossia nelle province di Cuneo e Torino.

Si chiedono, inoltre, le seguenti modifiche alle definizioni della figura 5.25 (pag. 64 del PRQA) come di seguito riportato:

- ~~Coltivazioni con fertilizzanti~~ in Concimazioni azotate alle colture
- ~~Coltivazioni senza fertilizzanti~~ in Perdite azotate dirette dal suolo
- ~~Gestione reflui riferita ai composti azotati~~ in Utilizzo agronomico di reflui zootecnici e digestati

A seguito delle modifiche indicate si rende necessario l'aggiornamento dei paragrafi 7.5.1., 7.5.2. e 7.5.3. del PRQA, così come delle relative tabelle e paragrafi del RA, al fine di allineare i documenti con i contenuti modificati delle Misure.

Foreste

L'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia rappresenta, per il settore forestale ed il territorio rurale più in genere, una grande fonte di reddito e opportunità di sviluppo socio economico ed uno strumento potente di gestione del territorio, soprattutto nei confronti del dissesto idrogeologico. Gli impieghi energetici delle biomasse si confrontano oggi, da un lato, con l'impatto che hanno sulla qualità dell'aria, dall'altro con il contributo che possono fornire alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili.

In relazione alle previsioni del PRQA e PEAR di forte riduzione delle emissioni derivanti dalla combustione di biomasse e della prevedibile correlata riduzione del consumo di biomasse solide per la produzione di energia, occorre governare con grande attenzione le azioni di piano per evitare che le stesse possano tradursi in una contrazione della domanda di legno locale e quindi delle attività di gestione forestale, in contrasto con l'obiettivo principale del Piano Forestale Regionale (PFR), approvato con d.g.r. n. 8-8-4583 del 21 gennaio 2017.

In particolare, si ritiene fondamentale, distinguere, all'interno delle biomasse solide, la legna da ardere dal pellet e dal cippato, non solo per le diverse caratteristiche ma soprattutto per i diversi processi di trasformazione in energia, con rendimenti e soprattutto livelli di emissione non comparabili.

Per il settore forestale, le prospettive prefigurate nel PRQA e nel PEAR possono costituire un importante stimolo verso la scelta definitiva della tracciabilità e della sostenibilità delle forniture, della qualità dei combustibili, dell'affidabilità degli impianti, della drastica riduzione delle emissioni e di una moderna offerta commerciale; tale evoluzione si accompagnerebbe al rafforzamento della consapevolezza del ruolo ambientale del settore, non solo nella gestione forestale ma anche e soprattutto nella riduzione dell'inquinamento dell'aria.

Per innescare tale trasformazione, sotto il profilo economico, il motore non può che essere il superamento dei confini settoriali tra operatori forestali e termotecnici, per portare valore economico dall'energia al bosco, mentre sotto il profilo amministrativo, risulta essenziale l'impostazione di una collaborazione continuativa e formalizzata tra differenti ambiti di competenza della Regione.

In linea generale, il primo obiettivo è quello di ridurre le emissioni conseguenti all'utilizzo di biomasse (legna da ardere in particolare), comprimendo la quota-parte di importazione e incrementando l'impiego di biomasse locali di alta qualità abbinato all'utilizzo di generatori moderni, con il doppio scopo di tutelare e sviluppare il settore forestale, senza però transigere sui prerequisiti di tipo ambientale, di sicurezza e di salute per l'impiego di biomasse.

Affinchè la riduzione della domanda di biomassa non si traduca in un danno per l'economia ed il territorio piemontese è fondamentale sviluppare strategie mirate per i diversi tipi di combustibile e per i diversi loro utilizzi identificando, a condizioni specificate, la minicogenerazione, le piccole reti di teleriscaldamento e la generazione termica a cippato come soluzioni al problema della qualità dell'aria e non come parte del problema.

Quindi, se da un lato si comprime un utilizzo inappropriato, perché inquinante, della biomassa forestale (sostanzialmente: l'utilizzo della legna da ardere in apparecchi poco prestanti), dall'altro si devono costruire le opportunità per un utilizzo pulito delle biomasse (filiera corte a cippato + legna da ardere locale qualificata in apparecchi prestanti).

A tale scopo possono essere identificate tre macro-aree di intervento e per ciascuna di esse alcune azioni da coordinare:

a) Impianti termici civili:

- *Formazione e sensibilizzazione degli utenti*: tutti gli studi attribuiscono all'utente finale un ruolo determinante nel reale livello di emissioni raggiunto dai dispositivi a biomassa (modalità di accensione, qualità e umidità del combustibile, gestione dei generatori non automatici, pulizia delle canne fumarie).
- *Sostituzione di dispositivi obsoleti*: Le misurazioni di esercizio (crf, ad es., LIFE AIRUSE) evidenziano possibili riduzioni delle emissioni di particolato di uno/due ordini di grandezza nel passaggio da dispositivi di vecchia concezione a generatori moderni. Risulta quindi necessario concentrarsi sul sostegno della sostituzione di apparecchi/impianti obsoleti, in forma incentivante e/o tramite divieti all'utilizzo (es. per dispositivi antecedenti una data stabilita). Parallelamente occorre incrementare la qualità delle nuove installazioni, imponendo: requisiti prestazionali ed emissivi di fascia alta per i generatori (analogamente a quanto già fatto per i combustibili fossili), verifica dell'adeguatezza dei condotti fumi alle specifiche del generatore, controlli sulle installazioni e sulla redazione delle documentazioni accessorie (es. Di.Co. canne fumarie).
- *Interventi di riqualificazione energetica su edifici civili riscaldati a biomassa*: gli obiettivi di riduzione delle emissioni non possono prescindere dal contenimento dei fabbisogni energetici sostenuti dalla biomassa. Pertanto, accanto a provvedimenti per il rinnovo del parco dispositivi, dovrebbero trovare spazio anche azioni volte alla riqualificazione degli edifici riscaldati a biomassa. Ad esempio, fissando standard minimi, facilmente conseguibili con coibentazioni poco onerose (es. coibentazione sottotetti, insufflaggi), per i fabbisogni energetici degli edifici in caso di installazione di generatori a biomassa.
- *Qualificazione dei combustibili legnosi*: la qualità dei combustibili legnosi (umidità residua, pezzatura, presenza percentuale di ceneri) incide in maniera rilevante sulle emissioni, in particolare per l'uso in apparecchi domestici (stufe, camini, cucine). Parallelamente il trasporto incide significativamente sulla reale impronta carbonica delle biomasse. La qualificazione progressiva dei combustibili legnosi, in termini prestazionali e di provenienza, è un obiettivo per il PFR. In relazione anche al punto precedente, è opportuno accompagnare tale azione con adeguati incentivi/obblighi che spingano i cittadini all'acquisto di biomasse di qualità e di provenienza locale.
- *Potenziamento del catasto impianti e delle azioni di controllo*: gli usi tradizionali della legna (apparecchi in genere) sono nel complesso poco sensibili a norme e incentivi generici, mentre lo sono a controlli territoriali sistematici. Occorre, quindi, potenziare o creare strumenti a tale scopo. In primo luogo, risulta opportuno attuare un'azione vasta (informativa/di controllo) per una rapida inclusione di tutti i generatori a biomassa, anche apparecchi (che ai sensi della normativa vigente sono definiti "impianto termico"), nel catasto impianti. Inoltre, poiché il controllo regolare dello stato di pulizia e dell'adeguatezza dei condotti fumi, è un requisito essenziale per l'efficienza della combustione e la minimizzazione delle emissioni, appare necessario investire su esperienze di controllo e pulizia obbligatori delle canne fumarie.
- *Formazione degli installatori*: infine risulta necessario investire sulla necessità e formazione degli installatori professionali, eliminando la possibilità di installazioni non certificate o in fai-da-te.

b) Impianti energetici:

- *Divieto di sola produzione elettrica da biomasse e vincoli di utilizzo totale del calore prodotto*: nell'obiettivo di massimizzare le risorse energetiche forestali e ridurre gli impatti territoriali, è

necessario superare la possibilità di una generazione esclusivamente/prevalentemente elettrica da biomasse legnose, anche per taglie di impianto non sottoposti ad autorizzazione. Occorre sostenere modelli virtuosi di pressoché totale impiego del calore cogenerato, attraverso l'allaccio di utenze con richiesta anche estiva di calore oppure mediante l'obbligo di spegnimento degli impianti nella stagione estiva.

- *Agevolazione/facilitazione di inserimento di generazione termica a cippato in sistemi di teleriscaldamento esistenti:* nei territori al di fuori dell'area metropolitana e delle zone critiche, l'inserimento di centrali termiche a cippato in reti di TLR esistenti costituirebbe una soluzione di notevole interesse, sia per il contenimento dei costi di implementazione, sia per il risultato di integrazione di rinnovabili in sistemi esistenti (pur conservando uno stretto controllo delle emissioni). Appare, quindi, auspicabile un'azione regionale di indirizzo in tal senso, indirizzata in particolare alla valorizzazione di scarti legnosi prodotti su scala locale, che diversamente faticano a trovare una giusta collocazione a livello di mercato.
- *Agevolazione/facilitazione di inserimento di generazione termica a cippato in utenze medio/grandi del settore terziario pubbliche:* nei territori al di fuori dell'area metropolitana e delle zone critiche, la creazione di nuove centrali termiche a cippato, vincolate a elevate qualità progettuali ed emissive ed all'impiego di biomasse esclusivamente locali e di alta qualità (tramite ad es. requisiti fortemente premianti in tariffazione), può svolgere un ruolo di volano (in termini economici e di spinta all'innovazione) per il settore forestale territoriale. Conseguentemente appare, anche in questo caso auspicabile un'azione regionale coordinata di indirizzo in tal senso.

c) Azioni di sistema:

- *Approfondimenti sulle basi informative:* per monitorare e migliorare il settore della combustione delle biomasse è necessario garantire, sia per gli impianti domestici, sia per quelli civili e industriali, un regolare flusso informativo in tema di numerosità, taglia e distribuzione dei generatori, quantità e provenienze delle biomasse, prezzi di mercato. È quindi auspicabile che l'Ente Regionale si doti di strumenti in grado di acquisire ed analizzare i dati del settore per renderli disponibili alla pianificazione e alle azioni di incremento della qualità ambientale e di sviluppo socio-economico.
- *Tracciabilità delle vendite di apparecchi/impianti:* parallelamente alle azioni di censimento e controllo degli impianti si ritiene utile creare un registro obbligatorio di dispositivi ed impianti. Una possibile via di creazione sarebbe l'obbligo di registrazione all'atto della vendita, direttamente da parte dell'esercizio commerciale. In tal modo si otterrebbero sia un elevato livello di controllo (ed una informativa dei cittadini acquirenti circa la sorveglianza sulle biomasse), sia un flusso informativo regolare su quantitativi e caratteristiche dei dispositivi venduti.
- *Creazione di un servizio di supporto tecnico per gli Enti Locali:* gli Enti territoriali, in particolar modo di montagna e collina, sono i soggetti più interessati da possibili proposte di sviluppo del settore legno-energia. Data la polverizzazione istituzionale e l'oggettiva difficoltà nel seguire accuratamente la progettazione di impianti a biomassa (cippato), si ritiene azione di rilievo lo strutturare un supporto qualificato (ed indipendente dai singoli proponenti) sul tema. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione e valutazione di progettualità nel settore Legno Energia (reti di teleriscaldamento, singoli impianti, progetti di qualificazione locale del combustibile) adeguate ai singoli territori in esame ed in grado di garantire affidabilità, controllo delle emissioni, remunerazione della filiera e approvvigionamento locale e sostenibile.

Al fine di garantire la coerenza, in particolare sul tema delle biomasse, degli strumenti di pianificazione regionale (PFR approvato, PEAR in corso di definizione, PRQA in corso di approvazione), si ritiene necessario che sia inserito un nuovo capitolo dedicato al Piano Forestale Regionale (PFR), approvato con d.g.r. n. 8-8-4583 del 21 gennaio 2017, nel paragrafo 3 "Il percorso di piano e la pianificazione settoriale" del PRQA; infatti, in tale strumento di pianificazione, è riportato lo stato conoscitivo del patrimonio forestale regionale e sono delineate le strategie di sviluppo del settore forestale articolate per quattro grandi ambiti ("Economia e mercato", "Ambiente e funzioni pubbliche", "Aspetti sociali" e "Governance").

L'obiettivo generale del PFR è la valorizzazione del patrimonio forestale in modo sostenibile e, tra le azioni che individua, è indicato lo sviluppo della filiera corta bosco-energia. Occorre, dunque, che il PRQA tenga conto di questi contenuti, ancor più in considerazione del fatto che la gestione forestale è sempre multifunzionale e che, accanto a risvolti economici, permangono sempre esternalità ambientali positive quali la conservazione della biodiversità, la protezione del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici, etc..

Si rileva, inoltre, che un'attenta gestione forestale non risulta in contrasto a priori con la conservazione di habitat e specie tutelati nelle Aree Protette e nella Rete Natura 2000, ma, anzi, si pone quale elemento indispensabile per una corretta valorizzazione del territorio. Gli strumenti di gestione forestale e naturalistica, unitamente alla normativa vigente in tali aree, possono consentire la produzione di una quota di biomassa da destinare alla produzione di energia nell'ambito di filiere locali, nel rispetto degli obiettivi di conservazione, valorizzando così anche il contesto economico locale coerentemente con le finalità di tali aree di cui alla normativa regionale, nazionale ed europea.

Di seguito vengono proposte delle specifiche osservazioni per le singole schede di Misura dell'allegato A del PRQA:

Misura AG05 "Attività forestali compensative urbane"

In base al quadro conoscitivo delineato all'interno del PFR, questo tipo di imboschimenti sono da limitare alle zone di pianura (in collina e montagna le dinamiche naturali portano già un forte incremento della superficie forestale).

Si propone di inserire, in questa scheda, il ruolo esercitato dalle foreste nell'assorbimento della CO₂ e, in particolare, le azioni di sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio da selvicoltura.

Si evidenzia il fatto che sugli impianti di tipo urbano la Regione non ha specifiche competenze istituzionali che sono invece in capo direttamente alle amministrazioni Comunali.

Si segnala che manca l'indicazione delle fonti di finanziamento previste per l'attuazione di tale Misura.

Misure EE02 / EE03 / EE04 – Riqualificazioni edilizie

Si chiede di poter prevedere iniziative specifiche di sostegno o forme di premialità per l'utilizzo del legno locale (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile) nell'ambito degli interventi di tipo edilizio.

Si chiede di inserire criteri di premialità per l'utilizzo del cippato locale prodotto da GFS (produzione termica o cogenerazione) per le situazioni in cui è presente una domanda continuativa di energia durante tutto il corso dell'anno (es. ospedali, piscine pubbliche, centri commerciali, etc.).

Misura EE05 "Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti termici" e Misura EE06 "Regolamentazione dell'utilizzo delle biomasse per climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria"

Si condivide l'obiettivo generale dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento all'utilizzo delle biomasse di origine agricole e forestale, che sono fonte importante di reddito per alcune tipologie di aziende agricole e per altre sono inserite in un percorso di multifunzionalità dell'agricoltura, motivo per cui nel passato sono anche state oggetto di sostegno finanziario da parte della Regione Piemonte.

La misura, così come proposta, pare però in contrasto con l'obiettivo di cui sopra, in particolare non essendo chiaramente definito l'ambito territoriale in cui si intende applicare la misura. A tal proposito, pur condividendo un'applicazione della misura in ambito urbano, si ritiene che la stessa non sia proponibile per gli ambiti rurali, collinari e montani.

Si evidenzia, inoltre, la difficoltà di applicazione in assenza di una classificazione dell'efficienza delle prestazioni emissive degli impianti termici civili alimentati a biomasse.

Si ritiene indispensabile operare una netta distinzione fra i diversi tipi di combustibile, legna da ardere, pellet e cippato, la cui combustione avviene in apparecchi e con modalità profondamente diverse e con emissioni non comparabili. Per i tre diversi tipi di combustibile devono essere sviluppate strategie mirate, individuando in particolare il cippato locale come parte della soluzione al problema della qualità dell'aria.

Si propone, quindi, che la scheda EE06 sia sostituita da uno specifico Piano Stralcio del PRQA specifico per le biomasse che tenga conto dei tre campi di azione in precedenza definiti.

Si segnala infine che sono presenti delle incongruenze tra quanto descritto nella scheda e quanto illustrato nel PRQA e nel Rapporto Ambientale.

Si chiede di inserire nella scheda (paragrafo "Normativa") la necessità di intervenire anche con una specifica variazione normativa.

Misura EE07 "Riqualficazione ed efficientamento energetico degli impianti termici"

Si ritiene che sia in contrasto con le previsioni del PFR l'indicazione contenuta nella Misura di rinunciare alla piena valorizzazione delle potenzialità endogene di utilizzo della biomassa oppure di ridurre i consumi di biomassa ad uso termico oppure di ridurre del contributo della biomassa ai fini termici negli obiettivi europei al 2030; il PRQA ha come obiettivo la riduzione delle emissioni e non dovrebbe vietare di utilizzare più biomassa di quanta se ne consumi oggi se si riuscisse a ridurre le emissioni. In ogni caso, occorre evidenziare strategie diverse nei confronti dei diversi tipi di combustibile (legna da ardere, pellet, cippato). È evidente che il problema è costituito dalla legna da ardere bruciata in apparecchi poco prestanti, mentre gli impianti prestanti (termici o in cogenerazione) a cippato locale dovrebbero essere indicati come un contributo alla soluzione del problema.

Misura EE08 "Energia rinnovabile in edilizia"

Nel Piano di Sviluppo Rurale sono contenute misure a favore delle piccole reti di teleriscaldamento, benché non siano state attivate in questa programmazione per mancanza di risorse, per cui si chiede di integrare il quadro delle strutture competenti con la Direzione OOPP.

Misura EE09 "Informazione e formazione"

Nel Piano di Sviluppo Rurale sono contenute misure a favore della nascita di una rete locale di soggetti avente lo scopo di operare attività di comunicazione/informazione a favore dell'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia compatibile, per cui si chiede di integrare il quadro delle strutture competenti con la Direzione A18000.

Energia

Per quanto concerne le Misure inerenti al comparto Energia dell'allegato A al PRQA, si rileva una non completa corrispondenza tra il contenuto delle singole schede di misura e quello delle sintesi anticipate nel paragrafo 7.3. A mero titolo d'esempio, con riferimento agli interventi in tema di teleriscaldamento, si cita la permanenza nel paragrafo 7.3 dell'obbligo di allaccio degli edifici residenziali aventi una volumetria riscaldata superiore a 3.000 metri cubi, con estensione dell'obbligo anche agli edifici dotati di impianti autonomi di riscaldamento, che non trova corrispondenza nella scheda di Misura. Si chiede, pertanto, che venga effettuata un'attenta verifica di coerenza tra i contenuti delle schede di misura (EE01/EE10) e quelli del § 7.3 della proposta di PRQA.

Nel punto 7.3.2.1 della proposta di PRQA, dedicato alla riduzione delle emissioni attesa per effetto del ricorso ad un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in sostituzione delle fonti fossili, si fa anche riferimento all'opportunità di un rilancio dell'esercizio dell'impianto idroelettrico di pompaggio di Entracque, di cui alla scheda di misura EE01. Al riguardo, si ritiene che più opportunamente potrebbero essere menzionati gli interventi di promozione delle FER che non prevedono processi di combustione, di cui alla scheda di Misura EE07, ritenuti assai più efficaci, sotto il profilo della sostituzione di consumi soddisfatti da fonti fossili, di quanto possa essere il riferimento all'impianto di pompaggio citato, la cui funzione strategica è più orientata sul versante della modulazione e regolazione del sistema elettrico.

Inoltre, sempre con riferimento al tema dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, si rileva che il riferimento legislativo corretto è il d.lgs. 28/2011.

Con riferimento all'analisi di coerenza tra gli obiettivi del PRQA e quelli rappresentati nel "Documento preliminare di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale" approvato dalla Giunta regionale il 30 marzo 2015, di cui alla tabella 3.10 (pag. 125) del Rapporto Ambientale, si evidenzia come il livello di coerenza tra gli obiettivi energetici di sviluppo della fonte eolica e idroelettrica e quelli di riduzione dei diversi inquinanti, di cui al PRQA, non possa che risultare elevato (colore verde), contrariamente a quanto rappresentato nella tabella citata (colore giallo). Tale considerazione è del resto in linea con i contenuti della scheda di Misura EE07.

Trasporti

Per quanto riguarda le Misure per il comparto Trasporti, in particolare quelle riguardanti le limitazioni del traffico, si ritiene che sarebbe necessario prevedere delle azioni specifiche che privilegino interventi di incentivo dei comportamenti virtuosi ed ambientalmente compatibili, oltre che adeguate azioni di informazione e sensibilizzazione che aiutino a comprendere le ragioni delle limitazioni imposte e rendano noti i risultati ottenuti.

Piano di monitoraggio

Lo schema proposto per piano di monitoraggio proposto appare condivisibile per quanto attiene gli indicatori selezionati (di stato e prestazionali), anche se dovrebbero essere meglio dettagliate le fonti di reperimento, le tempistiche di aggiornamento e le modalità di trasmissione ed elaborazione degli stessi.

In merito agli indicatori di stato proposti si osserva quanto segue:

- è necessario valutare l'opportunità e la fattibilità di inserire il parametro "metano";
- si richiede di specificare maggiormente le modalità di acquisizione dei dati, il soggetto istituzionale incaricato, la frequenza di acquisizione e la metodologia di trattamento dei dati per ciascun singolo parametro;
- si richiede di identificare il percorso operativo/procedurale da adottarsi in caso di superamenti delle soglie (variazione degli assetti operativi del monitoraggio: sorveglianza, attenzione e intervento).

Relativamente agli indicatori prestazionali proposti, dal momento che sono state correttamente identificate specifiche azioni e misure per ciascuno dei settori presi in considerazione (Trasporti, Energia, Industria e Agricoltura), si ribadisce l'apprezzamento per l'approccio utilizzato nell'identificazione di indicatori puntuali tesi a verificare l'efficienza e l'efficacia delle misure proposte. Alcuni degli indicatori individuati, potrebbero essere oggetto di ulteriore implementazione, anche alla luce della definizione dei successivi piani stralcio.

In ogni caso, a fronte del gran numero degli indicatori proposti, con andamenti presumibilmente discordi, sarebbe opportuno individuare una procedura di elaborazione sintetica in grado di individuare, per ciascun settore, il trend generale e valutare in tal modo l'efficacia delle misure predisposte dal Piano oltre che semplificarne la lettura. Le modalità operative di una tale sintesi potrebbero essere concettualmente affini a quelle adottate dall' Arpa Piemonte per la realizzazione del Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) già utilizzato dalla Regione Piemonte per il monitoraggio del PPR.

Infine, in merito ai criteri e alle misure di compensazione e mitigazione (cap. 5.5.) sarebbe opportuno individuare anche in questo caso indicatori specifici per verificare l'esecuzione, l'entità e l'efficacia delle misure proposte.